

Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 30

Servizi in regime di concessione **Principi di gestione**(1)(2)(3)(6)(7)

La concessione di esercizio di linea deve disporsi per unità di gestione, costituita come da articolo 29 della presente legge.

Le concessioni di esercizio di linea ordinaria possono essere provvisorie o definitive.

Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno e sono revocabili in ogni tempo.

Le concessioni provvisorie sono prorogabili di un solo anno; decorsa la proroga, possono essere rilasciate solo concessioni definitive.

(4)

Le concessioni definitive sono rilasciate per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a nove.

(5)

Note:

1 Partizione di cui fa parte l'art. 30, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 11/1996

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 4, L. R. 11/1996

4 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 3, L. R. 11/1996

5 Derogata la disciplina del quinto comma da art. 1, comma 4, L. R. 11/1996

6 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

7 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all'inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.